

Dichiarazioni reddituali 2023: novità e conferme

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
FORMAZIONE

MAURO NICOLA
*Presidente Fondazione Nazionale di
Formazione dei Commercialisti*

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

1

Termini, modelli e modalità

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Termini dichiarativi

Scadenza

Termini di presentazione

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

 **30 novembre 2023**

Restano, comunque, fermi i termini previsti dagli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni nei casi di **operazioni straordinarie** (liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale).

Da presentare sempre
in forma autonoma

Termini dichiarativi

Obbligo presentazione

Le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni).

Quelle presentate, invece, con **ritardo superiore a 90 giorni** si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.


28 febbraio 2024

Termini dichiarativi

Dichiarazioni integrative

Il D.L. n. 193/2016 ha modificato i commi 8 e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 equiparando l'utilizzabilità delle integrative a favore con quelle a sfavore **entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione.**

L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (integrative "ultrannuali") riguarda il **momento di utilizzabilità del credito emergente.** Il comma 8-bis, infatti, prevede che il relativo credito possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (compensazione orizzontale in F24), *"per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa"*.

Viceversa, per le integrative "entro l'anno" il relativo credito risulta immediatamente utilizzabile.

Ciò detto, il limite temporale all'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni "ultrannuali", **non può essere superato attraverso l'integrazione "a catena" di tutte le dichiarazioni**, a partire da quella in cui è stato commesso l'errore fino all'ultima dichiarazione utile, non essendo tale procedimento conforme alle nuove regole di integrazione disposte dalle norme di riferimento sopra richiamate.

Ravvedimento operoso speciale

Cosa	Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie diverse da quelle definibili con la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali.
Periodi imposta sanabili	Dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.
Condizione da rispettare	È necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata , con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni ex <u>36-ter</u> .
Importi da versare	Imposta, interessi e sanzioni. Le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale.

Ravvedimento operoso speciale

Scadenza versamenti

- Versamento in **8 rate trimestrali**
- **Prima** rata il **30.09.2023**
- Rate successive **20.12 - 31.03 - 30.06 - 30.09** di ciascun anno.
- Sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Perfezionamento ravvedimento

Dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2021 e precedenti**.

Decadenza

È necessario che le violazioni **NON** siano state **già contestate, alla data del versamento** di quanto dovuto **o della prima rata**, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni **ex 36-ter**.

Escluse violazioni RW & Omesse DR.

Disposizione con operatività estesa fino al fino al 30.09.2023 (violazioni 2021 e preced.)

Ravvedimento ordinario	Ravvedimento agevolato
Riduzioni da 1/10 ad 1/5 della sanzione.	Riduzione 1/18 della sanzione
NO rateazione - Sì frazionamento.	8 rate, anche con lieve inadempimento, necessaria la prima rata al 31 marzo 2023.
Possibile per RW, IVIE e IVAFE.	Non possibile per RW, IVIE e IVAFE.
Scelta libera degli eventi da ravvedere.	Scelta libera degli eventi da ravvedere.
Possibile la compensazione.	Possibile la compensazione.
Ravvedimento anche sugli errori rilevanti ai fini degli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.	

Procedimento

- Individuazione della violazione.
- Individuazione della sanzione irrogabile.
- Riduzione della sanzione ad 1/18.

Esempi:

- Errore art. 36-ter, sanzione 30%, **riduzione a 1,67%**.
- Infedele dichiarazione, sanzione 90%, **riduzione a 5%**.
- Infedele su estero, sanzione 120%, **riduzione a 6,67%**.

Casi specifici

Omesse dichiarazioni	Errori di competenza
<p>Non ravvedibili.</p> <p>Restano le regole ordinarie.</p> <p>Se l'omissione è sanata entro la dichiarazione successiva le sanzioni irrogate sono ridotte alla metà.</p>	<p>Nel ravvedimento, gli errori di competenza sono definibili sempre considerando la sanzione afferente l'infedele dichiarazione (per le omissioni su redditi percepiti in Italia, sanzione del 90%).</p> <p>La sanzione ridotta del 60%, infatti, è applicabile solo dall'ufficio in sede di accertamento.</p>

Versamento imposte dichiarativi

Ricorda: i versamenti di acconto vengono eseguiti in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Acconti soggetti ISA	RS430	<input type="checkbox"/>
----------------------	-------	--------------------------

La casella va barrata se il contribuente, pur non essendo soggetto ad ISA, partecipi a società, associazioni e imprese (artt. 5 e 115 del TUIR) che sono soggette agli ISA. **Stesse regole.**

Modalità operative



Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP per il periodo d'imposta 2021

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri compilati:

RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TN	GN	GC	OP	NI	DI																

Presenza visto Superbonus

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

FIRMA DEL DICHIARANTE

Esonero dall'apposizione del visto di conformità. Nel frontespizio, nella sezione "Firma della dichiarazione", è stata eliminata la casella che doveva essere barrata dai contribuenti esonerati dall'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 9-bis, comma 11, lett. a), del D.L. n. 50/2017.



Nessuna barratura

Modalità operative



ISA
Indici sintetici
di affidabilità fiscale
2023



IRAP
2023

Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP per il periodo d'imposta 2021.

Nessuna barratura

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		IG	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE						
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE						

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Modalità operative



1. Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo stesso, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016 RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza Termine accertamento: **31 dicembre 2028** ✘

Regola generale

Gli avvisi di **accertamento** devono essere notificati, a pena di **decadenza**, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

2

Professionista: sospensione termini adempimenti fiscali per malattia

ALTA FORMAZIONE 

Sospensione termini adempimenti fiscali per malattia

ALTA FORMAZIONE 

Sospensione termini adempimenti fiscali per malattia

Il caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate con Interpello n. 248/2023

Giorno dell'infortunio	11 giugno 2022
Adempimenti sospesi	tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (60 giorni dall'11 giugno 2022)
Data di conclusione delle cure	26 ottobre 2022
Data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi	26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022)

Sospensione termini adempimenti fiscali per malattia

Pertanto, sempre seguendo il caso risolto dall'Agenzia con l'Interpello, e riportato nella tabella sopra, per il versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto con partita IVA si avrà al seguente situazione:



- termine ordinario per il versamento delle imposte senza maggiorazione: 30 giugno 2022;
- periodo di sospensione del versamento: dal 30 giugno al 25 novembre 2022;
- termine finale di esecuzione del versamento: 26 novembre 2022.

Se il contribuente avesse voluto rateizzare il versamento delle imposte, entro il termine del 26 novembre 2022 avrebbe dovuto versare, senza maggiorazione, le rate



- del 30 giugno 2022 e
- del 18 luglio 2022,
- in quanto ricadenti nel periodo di sospensione (dall'11 giugno 2022 fino al 10 agosto 2022).

mentre le rate

- del 22 agosto 2022 (il 20 agosto cadeva di sabato),
- del 16 settembre 2022 e
- del 17 ottobre 2022,



non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione in quanto non ricadenti nel periodo di sospensione.

Sospensione termini adempimenti fiscali per malattia

Obbligo di inviare ai competenti uffici della Pubblica amministrazione copia dei mandati professionali, assieme alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera o delle cure domiciliari, nasce dalla necessità di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano della sospensione.

Visto che la norma non richiede la data certa, afferma l'Agenzia delle Entrate che «*per poter documentare detta data è auspicabile la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la "prova" anche con altri mezzi e, al contempo, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria al riguardo*».

3

Visto di conformità

Visto di conformità

Nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni

Visto di conformità	Il CNDCEC ha fornito importanti chiarimenti sui nuovi controlli che l'Agenzia delle Entrate ha introdotto in materia di visto di conformità rilasciato sulle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti abilitati individuati dalla normativa vigente.
Novità	In sede di ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio Entratel, la ricevuta rilasciata dal servizio stesso fornirà informazioni circa l'eventuale irregolarità del visto di conformità con un apposito messaggio nella sezione "Segnalazioni" della ricevuta.
Riferimenti normativi	Art. 4, D.M. n. 164/1999 Art. 36, comma 2, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Visto di conformità

Segnalazioni

- a. l'assenza del c.f. del professionista che ha rilasciato il visto di conformità nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle DRE;
- b. la presenza del nominativo del professionista nel predetto elenco informatizzato ma in stato "Non attivo".

Ricevuta telematica Entratel → Evidenza irregolarità

4

Conservazione dichiarazioni dei redditi

Conservazione dichiarazioni dei redditi

Interpello del 12 dicembre 2019, n. 518

Conservazione DR telematiche

La DR trasmessa telematicamente **deve essere sottoscritta dal solo contribuente** (elemento essenziale del modello da conservare) **e non anche dall'intermediario**, quest'ultimo invece, **deve conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa al posto dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e sostituto d'imposta.**

Ne consegue che **la dichiarazione inviata**, dunque, **deve essere sottoscritta dal solo contribuente** e non anche dall'intermediario.

I soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione sono tenuti a conservare la **"copia"** della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta, pertanto la dichiarazione, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate dall'intermediario, **può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet** o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa **"specificata richiesta"** sottoscritta dal contribuente medesimo.

Conservazione dichiarazioni dei redditi

Interpello del 12 dicembre 2019, n. 518

Conservazione DR telematiche

Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora **il contribuente intenda stamparla**, firmarla e conservarla su supporto analogico, la stessa può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.), ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

Qualora **il contribuente**, invece, intenda **conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale**, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del C.A.D., secondo cui **i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità** del documento **devono essere garantiti dalla firma digitale** o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente stesso.

5

La gestione dei crediti di imposta, bonus e superbonus

Compensazione crediti erariali


Sentenza Tribunale di Milano, n. 7823 del 29 dicembre 2022

Divieto compensazione ERARIO vs INPS

D.L. n. 11/2023 → Interpretazione autentica compensazioni eterogenee

art. 17, comma 8 bis, D.Lgs. n. 241/1997

F24 Entratel



ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

7

Modifiche agli scaglioni di reddito,
aliquote e detrazioni

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

La riduzione della pressione fiscale

Le nuove aliquote IRPEF

Scaglioni (euro)	Aliquote %
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 fino a 28.000	25%
Oltre 28.000 fino a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%

8

Detrazioni figli a carico

Assegno unico universale D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230



ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Familiari a carico

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		Mesi a carico	Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ		1	2	3	4	5	6	8	9	10	
		C	CONIUGE								
		F1	PRIMO FIGLIO	D							
		F	A	D							
		F	A	D							
		F	A	D							
6 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI					7 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE						

- ❑ Il quadro dei familiari a carico ha subito delle importanti modifiche a causa dell'introduzione a partire dal **marzo del 2022**, dell'Assegno Unico Universale **per i figli a carico di età fino a 21 anni**.
- ❑ Con questa erogazione **cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni**, compresa la maggiorazione per figli minori di tre anni e per figli con disabilità.
- ❑ E' stata anche abrogata la detrazione per le famiglie numerose (pari a 1.200 euro), in presenza di almeno quattro figli.
- ❑ Le modifiche normative hanno inciso anche sulla grafica del modello: la colonna 6 è stata rinominata in "minore di tre anni (gennaio-febbraio)" perché la specifica detrazione prevista per i figli con meno di 3 anni può essere riconosciuta solo per due mesi.

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Familiari a carico

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	Mesi a carico	Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ		1	2	3	4	5	6	7	8	9 gennaio febbraio	10 da marzo 2022 se 21 anni o più
		C	CONIUGE								
		F1	PRIMO FIGLIO								
		F	FIGLIO								
		A	ALTRO FAMILIARE								
		D	FIGLIO CON DISABILITÀ								
6				PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI	7		NUMERO FIGLI IN AFFIDIO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

Nel quadro sono presenti due nuove colonne:

- ❑ **colonna 9** vanno indicati i mesi di spettanza della detrazione con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio;
- ❑ **colonna 10** vanno indicati i mesi con riferimento al periodo che va da marzo a dicembre; questo campo **va compilato qualora per il figlio di 21 anni o più**, siano riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia al posto dell'Assegno Unico.

9

Quadro RP

Precompilate 2023

Art. 6, D.L. n. 73/2022

Controlli formali
art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973



1. Nel caso di presentazione della dichiarazione **precompilata**, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, **senza modifiche**, **non** si effettua il **controllo** formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (resta fermo il controllo della sussistenza delle **condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni).
2. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, **con modifiche**, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che **non risultano modificati** rispetto alla dichiarazione precompilata e **non è richiesta la conservazione della documentazione**.
3. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo **visione** della **documentazione** esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'AdE effettua il controllo **formale** relativamente ai **sol**i documenti di spesa che **non risultano indicati** nella dichiarazione precompilata.



Attenzione


Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta **2022**, che saranno presentate nel **2023**.

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Precompilate 2023

Art. 6, D.L. n. 73/2022

Controlli formali
art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973



ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Precompilate 2023

Art. 6, D.L. n. 73/2022

Controlli formali
art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973



- ❑ In caso di presentazione del modello 730 precompilato **senza modifiche**, il contribuente **NON deve esibire la documentazione** relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate.
- ❑ In caso di **dichiarazione modificata** rispetto alla precompilata il contribuente **deve esibire la documentazione**, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.
- ❑ **Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese mediche non modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.**

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali
Settore Assistenza
Ufficio Assistenza agli intermediari fiscali

Consulta Nazionale dei CAF
(rif. nota n. 133 del 14/12/2022)

E p.c. Direzione Centrale Coordinamento
Normativo

Oggetto: Dichiarazione precompilata - Articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 - Controllo e conservazione della documentazione da parte di CAF e professionisti.

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Superbonus 110%

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,											
RP41	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, predita o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2022	20					X	1	Max 96.000,00	,00	,00

1 di 4

Gli interventi devono essere collegati ad interventi *trainanti di*:

- sismabonus 110% (**codici da 5 a 11** nei righi E41-E43, sez. III A)
- ecobonus 110% (**codici da 30 a 33** nei righi E61-E62, sez. IV), salvo per edifici soggetti a vincoli. Occorre, tuttavia, anche in tal caso, il rispetto del requisito delle 2 classi energetiche.

Superbonus 110%

D.L. n. 11/2023



Art. 119 D.L. n. 34 / 2020 - comma 8-quinquies

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

È prevista la possibilità per i contribuenti di optare per la detrazione in **10 quote annuali di pari importo**, per tutte le **spese sostenute nel 2022** per il periodo d'imposta del 2023. **L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.**

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus											
RP41	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, predita o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RP41									,00	,00	
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	
RP44									,00	,00	

10

Quadro LM regime forfetario

Regime forfetario



PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO LM

Mod. N.

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Quadro LM

NO RE, RG o RF

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito	Sostituisce regime di ricorso regime (art. 1, comma 54)		Assenza nuove sostituzioni regime (art. 1, comma 57)		Nuova attività (art. 1, comma 65)		Reddito per attività
	Codice attività	Coefficiente reddituale	Componenti positivi	Diritto Autore	Contributi		
LM21							
LM22	1	% 3	0,00	4	0,00	5	0,00
LM23	1	% 3	0,00	4	0,00	5	0,00
LM24	1	% 3	0,00	4	0,00	5	0,00
LM25	1	% 3	0,00	4	0,00	5	0,00
LM26	1	% 3	0,00	4	0,00	5	0,00
LM27	1	% 3	0,00	4	0,00	5	0,00
LM34 Reddito lordo				Artigiani e commercianti	Gestione separata autonoma (art. 2 c. 26 L. 305/95)		
LM35 Contributi previdenziali e assistenziali			0,00	2	0,00		0,00
LM36 Reddito netto				1	0,00	2	0,00
IM37 Perdite progressive			0,00	Misura limitata 90%	Misura Plena		0,00
IM38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva			0,00	4	0,00	1	0,00
IM39 Imposte sostitutive							0,00

Regime forfetario

Per imprese individuali e professionisti

Imposta sostitutiva 5% / 15%

- Redditi
- Addiz. regionale e comunale
- IRAP

Cassa

Ricavi o compensi **max € 85.000**
con riferimento all'anno precedente

Regime forfetario

Tassazione del regime forfetario

Ricavi x coeff. redditività

Contributi previdenziali

Reddito netto

Eventuali perdite pregresse (*ante-regime*)

X 15%

Aliquota imposta sostitutiva "ordinaria"

X 5%

Aliquota "Start up"
primi 5 anni di attività se requisiti di cui al comma 65,
art. 1, Legge n. 190/2014

Regime forfetario

Requisiti di accesso

Nell'anno precedente aver, **contemporaneamente**:

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a 85.000 euro**;
- **sostenuto spese** per un importo complessivo **non superiore a 20.000** euro lordi per lavoro **accessorio**, lavoro **dipendente** e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Regime forfetario

Limite 85.000 euro

L'ammontare dei ricavi va individuato avendo riguardo al regime utilizzato nel periodo di imposta precedente:

- attività d'impresa in regime ordinario verifica della soglia di ricavi, facendo riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della **competenza**;
- imprese minori e attività professionale (quadro RE) o che ha applicato il regime fiscale di vantaggio (quadro LM) criterio di **cassa**.

Regime forfetario

Imposta di bollo

Sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro i forfettari devono applicare l'imposta di bollo di 2 euro.

L'imposta di bollo in fattura elettronica deve essere indicata tramite la valorizzazione a "Sì" del campo "Bollo virtuale".

Regime forfetario

Risposta interpello n. 428 del 12 agosto 2022

*Fermo restando che l'**obbligo** di corrispondere la predetta **imposta di bollo** è in via principale **a carico del prestatore d'opera**, quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il **rimborso dell'imposta**. In tale ipotesi, il **riaddebito** al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.*

*In conclusione, alla luce delle su esposte argomentazioni, si ritiene che l'importo del **bollo addebitato in fattura al cliente** assuma la natura di **ricavo** o **compenso** e concorra alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge n. 190/2014.*

Regime forfetario

Risposta interpello n. 428 del 12 agosto 2022




- Interpretazione autentica?
- 2022 → Ricavi 64.990 euro → **84.999 euro**
- Effetto SDI

13

IRAP – Abrogazione per le imprese individuali e lavoratori autonomi

La riduzione della pressione fiscale

Addio all'IRAP per le persone fisiche



La riduzione della pressione fiscale

Addio all'IRAP per le persone fisiche



La riduzione della pressione fiscale

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta **dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni** di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

↓
Attività commerciali
di cui all'art. 51 del
medesimo Testo unico

↓
Arti e professioni
di cui all'art. 49, comma 1,
del medesimo Testo unico

L'effetto

Soggetto	2021	2022
Professionista individuale	Sì IRAP	No IRAP
Associazione tra professionisti	Sì IRAP	Sì IRAP
Società tra professionisti	Sì IRAP	Sì IRAP
Imprenditore individuale	Sì IRAP	No IRAP
Società	Sì IRAP	Sì IRAP
Forfettario	No IRAP	No IRAP

N.B.: Non si considera l'esistenza o meno di un'autonoma organizzazione

IRAP

IRAP, commi 8-9, Legge n. 234/2021

A decorrere dal **1° gennaio 2022** non è più dovuta l'**IRAP** dalle **persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni** di cui alle lett. b) e c), del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/1997.

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- s.n.c., s.a.s., società di fatto;
- associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative, ecc.).

Commento a caldo:

1. **viene tolta l'IRAP per chi già non l'avrebbe dovuta pagare ...**
2. **effetti distorsivi nel mondo professionale: perché mantenere le associazioni professionali? Meglio smembrare ... e magari usufruire del forfetario?!?**

IRAP

Art. 10, D.L. n. 73/2022

La modifica semplifica la formulazione delle deduzioni IRAP prevedendo:

- la **deducibilità** del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo **indeterminato**;
- il mantenimento delle ulteriori deduzioni per i lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato quali gli apprendisti, addetti alla ricerca e sviluppo, stagionali, disabili, ecc.

*Modifica art. 11,
D.Lgs. n. 446/1997*

Entrata in vigore:

- dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore D.L. n. 73/2022) ovvero dal 2021 per i soggetti "solari";
- in sede di conversione in legge è stato stabilito che, **ferma restando, per detto periodo, la possibilità, ove ritenuto più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.**

Quindi se più agevole si può compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche apportate.

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) **100.000** ,00

Se pagata nel 2022

RF55 Altre variazioni in diminuzione	38	2	100.000	3	4		5	6	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
							55		,00